



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/209.28.1/2021/DG ABAP – Serv V
34.43.01/8.117.1/2021/SSPNRR

M

Ministero della Transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale e Subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP 7392] Progetto di un impianto fotovoltaico con integrazione agricola sito nel comune di Grottaglie (TA), località contrada Angiulli, denominato “Grottaglie-FV”, da realizzare su una superficie di 13 ha con potenza di picco pari a 10,275 MWp, e relative opere di connessione che interessano i comuni di Grottaglie, Taranto e Montemesola (TA).

Procedura: VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Trina Atena Solar S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

A



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Direzione generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot.16265 del 10.02.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, con prot. 86070/MATTM del 04.08.2021, la nota del 02.08.2021 con cui la Società Trina Atena Solar S.r.L.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ha presentato, con riguardo all'intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, istanza poi perfezionata con nota del 09.12.2021 acquisita al prot. n. 139077/MATTM del 13.12.2021;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 5606-P del 15.02.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo – Taranto, ed ai Servizi II e III di questa DG di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, con nota prot. 1568-P del 04.03.2022, acquisita al prot.8467-P del 07.03.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale nel quale viene espresso parere non favorevole alla proposta progettuale, anche in quanto l'intervento è ritenuto, per la scelta localizzativa su suolo agricolo, in contrasto sia con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con gli indirizzi del PPTR, sia con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 – Energie Rinnovabili del PPTR della regione Puglia.

L'impianto in valutazione così come il cavidotto di connessione, nello stesso contributo istruttorio, **è ritenuto oltremodo in contrasto con i principi della tutela, anche in quanto si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso**, inquadrabile in un arco di tempo esteso dalla preistoria al medioevo, ancora in gran parte conservato nel sottosuolo, presentando quindi notevoli criticità di carattere archeologico;

CONSIDERATO quanto comunicato dal **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 10241-I del 16.03.2022, nella quale si evidenzia come, tra le altre criticità, il rischio archeologico dell'intervento è presente nella totalità delle opere di progetto. In tale contributo istruttorio si concorda con le argomentazioni e le conclusioni della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nel citato parere endoprocedimentale 1568-P del 04.03.2022;

CONSIDERATO quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la nota endoprocedimentale prot. 9314-I del 10.03.2022, che per l'intervento in oggetto rileva, per quanto di competenza, che sebbene l'impianto non coinvolga direttamente beni sottoposti a tutela della Parte II del Codice, esso si situa nell'Ambito di riferimento del PPTR dell'Arco Jonico Tarantino, *“uno dei grandi orizzonti regionali, caratterizzato dalla successione di terrazzi pianeggianti digradanti verso il mare”*, connotato da *“segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari e masserie”*. Inoltre rileva come, entro l'areale di 1,5 Km sono presenti numerosi beni storico culturali. Per quanto sopra e in ragione all'estensione dell'impianto, pari al vicino centro urbano, nel contributo istruttorio endoprocedimentale si rileva che il progetto produrrebbe un notevole impatto visivo di frammentazione dei caratteri identitari, introducendo elementi artificiali estranei al contesto rurale;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. 1780 del 22.03.2022 ha richiesto le integrazioni di propria competenza alla Società proponente;

CONSIDERATO che il Proponente con nota del 29.03.2022, acquisita al prot. del MiTE/43916 del 06.04.2022, ha presentato richiesta di sospensione dei termini e concessione proroga, pari a 60 giorni per





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

l'invio della documentazione integrativa e che il MiTe, con nota prot. 56487 del 06.05.2022, ha concesso la proroga richiesta;

CONSIDERATO che la Società proponente, con pec del 10.06.2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. 22243 del 13.06.2022, ha preannunciato l'invio della documentazione integrativa sopra indicata pervenuta all'ufficio scrivente (su *pen drive*) in data 11.07.2022;

CONSIDERATO che il MiTE in data 12.07.2022 ha ricevuto la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente e il 25.07.2022 ha pubblicato nel proprio sito web le suddette integrazioni;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 1563-P del 14.07.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza in merito all'intervento in oggetto a seguito di tutte le integrazioni pervenute;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con nota endoprocedimentale, prot. 6659 del 14.09.2022, valutata la documentazione relativa all'intervento in oggetto, comprese tutte le integrazioni pervenute e pubblicate nel portale istituzionale del MiTE, ha confermato ed integrato il proprio parere già reso con nota prot. 1568-P del 04.03.2022, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici riferibili alle integrazioni.

CONSIDERATO quanto comunicato dal **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale prot. 4136-I del 05.10.2022 (MIC_SS-PNRR_UO2), nella quale, si confermano le valutazioni già rese nel precedente parere prot. 10241 del 16.03.2022 e nella quale si ribadisce che, qualora il parere negativo di questa Soprintendenza Speciale venisse superato, *"resta ferma la facoltà della Soprintendenza di prescrivere le indagini archeologiche necessarie a scongiurare danni al patrimonio archeologico interferito"*;

CONSIDERATO quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale prot. 3615-I del 21.09.2022 (MIC_SS-PNRR_UO3), sulla base delle valutazioni già rese nel precedente parere prot. 9314-I del 10.03.2022, concorda con quanto valutato dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ad esito dell'analisi dell'intero quadro documentale e a seguito delle integrazioni;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Trina Atena Solar S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MiTE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto (e in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale) dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo nonché tenuto conto dei contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata è la Puglia con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni degli stessi sull’intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Inoltre, in merito alle caratteristiche e requisiti per gli impianti agrivoltaici, il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, ha pubblicato nel mese di Giugno del 2022, specifiche Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici. Tale documento d’indirizzo ha lo scopo di chiarire le caratteristiche morfologiche e i requisiti tecnologici minimi che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere definito agrivoltaico e, di conseguenza, integrabile con il contesto agricolo e il suo uso naturale, in modo da garantire una interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- D. lgs. N. 42/2004, *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*.
- D.lgs. n.152/2006, *Norme in materia ambientale*.
- D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.
- D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, *Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale*.
- D.D. n. 162 del 06.06.2014, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*.
- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare ~~tra cui anche~~ gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d’Ambito che interessano l’area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti*, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- *Valutazioni di Competenza in ottemperanza alla Circolare n 5/2010 della DG PBAAC e alla Circolare n 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*

LOCALIZZAZIONI

Il sito proposto per il progetto è collocato nel comune di Grottaglie, in provincia di Taranto, dista circa 2,5km in linea d'aria dal Comune di Montemesola ad ovest, e circa 5 km dal centro abitato del Comune di Grottaglie in direzione sud est rispetto all'area impianto (dalla Relazione Paesaggistica –VIA 3 Paesaggio) Il Comune di Grottaglie rientra per il 100% nell'Ambito dell'Arco Ionico Tarantino, interno alla Figura Territoriale e Paesaggistica del PPTR della Puglia: *L'Anfiteatro e la Piana Tarantina*. (elab. 5.8 PPTR). Per quel che riguarda la tipizzazione urbanistica delle aree coinvolte, l'impianto fotovoltaico ricade in **zona agricola**, del comune di Grottaglie, classificata come zona E.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Oggetto dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, è la realizzazione di un progetto fotovoltaico con integrazione agricola sito nel territorio del comune di Grottaglie (TA), in località Angiulli, con opere di connessione alla rete che interessano i comuni di Grottaglie, Taranto e Montemesola fino alla stazione di distribuzione denominata Cabina Primaria Taranto Nord.

L'impianto prevede nello specifico le seguenti opere:

- la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza DC pari a 10,275 MWp ed una potenza AC pari a 8,500 MW, ubicato in agro del Comune di Grottaglie (TA), in contrada "Angiulli", a nord-ovest del Comune di Grottaglie, su un'area pianeggiante estesa circa **15,50 ha** complessivi, di cui **13,36 ha destinati all'impianto fotovoltaico**, con opere di connessione in parte con cavo interrato e in parte con linea aerea su pali fino al punto di connessione con la cabina primaria nel comune di Taranto;
- l'impianto sarà costituito da **18.681** moduli fotovoltaici da 550Wp ciascuno, distribuiti su 479 stringhe; i moduli sono disposti su apposite strutture porta moduli (tracker) in acciaio zincato, aventi intervallo di rotazione massimo pari a +/-55°.

Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per la cantierizzazione sono previste inoltre, tra le altre, le opere di:

- rimozione della condotta interrata di irrigazione presente sulle aree d'intervento;
- preparazione del sito mediante rimozione dei ceppi ed erbacce presenti;
- livellamento del terreno;
- realizzazione della viabilità interna ai campi fotovoltaici;
- posa in opera di recinzione metallica e cancelli di ingresso alle aree, infissione nel terreno dei pali di fondazione dei tracker;
- piantumazioni perimetrali a ridosso della recinzione di piante autoctone;
- piantumazione tra i filari di pannelli di piante di lavanda e rosmarino con apiario integrato;





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- realizzazione di cabine di campo e di trasformazione, di consegna, di distribuzione, di sezionamento.

PREMESSA

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 143 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, si è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con DGR n 176 del 2015.

Gli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR stabiliscono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità *con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR* (e degli eventuali piani locali adeguati al PPTR, ove vigenti) nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2 (tra i quali rientra l'intervento in esame), anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

Al fine di accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento, si indicano le *previsioni* del PPTR in relazione alla tipologia di intervento ed alla sua localizzazione.

Il piano paesaggistico affronta le problematiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e nelle schede d'ambito paesaggistico, in particolare nelle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I; d'ora in avanti, per semplicità, solo "*Linee guida*"); queste ultime, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "*sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme*".

Nelle suddette *Linee guida*, in particolare, si evidenzia:

- in generale l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di **criticità** in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità);
- si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1);
- si privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici (paragrafo B2.2.2):
 - *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
 - *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
 - *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
 - *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
 - *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;*
 - *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.*

Il dettato dell'art. 6 co. 6 delle N.T.A. del PPTR non lascia dubbi sul fatto che il recepimento di tali indirizzi e criteri metodologici sia il parametro di riferimento per valutare la coerenza dell'intervento con le





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

disposizioni stesse del PPTR. I suddetti indirizzi e criteri, inoltre, hanno una valenza generale per il settore disciplinato (ben più ampia di quella delle prescrizioni per i beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia ed utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici contenute nel Titolo VI delle N.T.A., la cui applicabilità è per definizione limitata al bene paesaggistico o ulteriore contesto cui sono riferite), tanto più se l'intervento oggetto di valutazione rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. B2 **tra i quali è identificabile l'intervento in esame.**

Risulta inoltre opportuno sottolineare che gli indirizzi ed i criteri metodologici delle Linee Guida non determinano una situazione tale da rendere di per sé incompatibile ogni e qualsiasi impianto fotovoltaico o agrivoltaico sempre e comunque; appare evidente però come l'orientamento sia quello di evitare impianti fotovoltaici in area agricola, di preferire l'installazione di simili impianti sugli edifici (coperture e facciate) disincentivando l'installazione a terra, di privilegiare l'installazione volta all'auto-consumo, di utilizzare per la realizzazione di tali impianti aree già volte alla funzione produttiva purché pianificate, aree già edificate o urbanizzate (fabbricati, parcheggi, aree di sosta ecc.), interessate dalla presenza di grandi infrastrutture stradali ed, ancora, già compromesse dalla presenza di attività estrattive dismesse (a condizione che non sia avviato un processo di rinaturalizzazione).

In premessa si evidenzia come l'intervento proposto "per la scelta localizzativa su suolo e all'interno di un contesto rurale di continuità, che determina gli impatti sulle componenti paesaggistiche, dell'ambito dell'*Arco Ionico Tarantino*, interno alla Figura Territoriale e Paesaggistica del PPTR della Puglia, risulta non coerente con le previsioni normative e gli obiettivi della pianificazione e della tutela: sia in quanto non rispondente alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, (con particolare riferimento agli indirizzi e alle direttive per le componenti dei paesaggi rurali), sia in quanto non rispondente agli indirizzi ed ai criteri metodologici definiti dalle Linee Guida (elaborato 4.4.1 parte I) per orientare in particolare il settore degli impianti fotovoltaici".

Si ritiene pertanto necessario ribadire in premessa come l'intervento proposto, come localizzato e configurato, deve essere ritenuto nel complesso **non conforme agli indirizzi ed ai criteri metodologici definiti, dalle citate Linee Guida del PPTR**, per il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico e delle relative opere di connessione, in un contesto rurale molto ampio, impegnando un'area a destinazione agricola di 15,50 ha complessivi, dei quali 13,36 ha destinati all'impianto captante.

Pertanto l'analisi che segue è distinta per le aree interessate dall'estensione dell'impianto e per il sedime del cavidotto e delle altre opere di connessione.

1.1 - Beni paesaggistici

1.1.a - Beni Paesaggistici – dichiarazioni di notevole interesse pubblico

Né la struttura dell'impianto, né le opere di connessione a rete, interferiscono direttamente con beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico decretate ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004;

1.1. b - Beni Paesaggistici – aree vincolate ope legis ai sensi del D.Lgs. 42/2004

L'area di impianto: non è direttamente interessata da aree vincolate ope legis.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il cavidotto di connessione: interferisce con i seguenti beni vincolati *ope legis*:

- Torrente D'Aiella-Levrano D'Aquino (sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera e del D.Lgs. 42/2004); è previsto dal progetto l'attraversamento in TOC del Torrente
- Boschi (sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g. del D.Lgs. 42/2004); il tracciato si estende per ca. 1,9 km in area boscata.

1.1.c – Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

La Regione Puglia si è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. con DGR Puglia del 16.02.2015 n. 176 (BURP 40 del 23.03.2015).

1.1.d. - Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

Si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 2 in merito agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda dell'ambito paesaggistico "arco ionico tarantino" in cui si inserisce l'intervento in valutazione nel suo complesso (elaborato 5.8. *Arco Ionico Tarantino*).

Inoltre, si evidenzia che l'area di impianto non è interessata da specifiche tutele previste dal PPTR, mentre il cavidotto interferisce con i seguenti **Beni Paesaggistici** (di seguito **BP**) e **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (di seguito **UCP**) censiti nel PPTR vigente:

- **BP Fiumi, Torrenti e acque pubbliche**: Torrente D'Aiella – Canale Levrano D'Aquino, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- **BP Boschi**, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- **UCP Area di rispetto boschi**, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;
- **UCP Prati e pascoli naturali**, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR;
- **UCP Siti di rilevanza naturalistica**: ZSC *Masseria Torre Bianca*, zona speciale di conservazione disciplinata dagli indirizzi e direttive di cui agli art. 69 e 70, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR;
- **UCP testimonianze della stratificazione storico-insediativa – rete tratturale**: *Regio tratturello Tarantino*, disciplinati dagli indirizzi e direttive di cui agli art. 77 e 78, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR;
- **UCP Area di rispetto testimonianze della stratificazione storico-insediativa**: area di rispetto di masseria Vetrère, disciplinata dagli indirizzi e direttive di cui agli art. 77 e 78, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR;
- **UCP Strade a valenza paesaggistica**: SP 74 e SP 80, strade disciplinate dagli indirizzi e direttive di cui agli art. 86 e 87, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;

1.2- Beni architettonici

Area di impianto: non è direttamente interessata da vincoli decretati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Cavidotto: il tracciato del cavidotto non interferisce con immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

1.3 - Beni archeologici

Area di impianto: non è direttamente interessata da vincoli archeologici decretati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004;

Cavidotto: Il tracciato del cavidotto interferisce per un tratto con il *Regio Tratturello Tarantino*, vincolato con D.M. 22.12.1983. Giova ricordare che il D.M. vincola l'intera *Rete dei Tratturi* quale testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti dall'epoca antica ad oggi. La valenza storico-culturale e archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta con la candidatura de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo del 2018 e definita nel dicembre del 2019 con l'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Si segnala, inoltre, che il tracciato del cavidotto si sviluppa in adiacenza all'insediamento rurale di età romana e tardo antica in località Masseria Ferrara (sottoposto a vincolo con D.M. 2.10.1985), lungo la strada che definisce ad Est il sito.

1.4 - Analisi di area vasta:

Si analizzano di seguito le più significative componenti paesaggistiche censite dagli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia nelle aree immediatamente prossime al sito dell'impianto, per un raggio di circa 1,5 km, considerando l'areale in cui l'impianto può risultare visibile in modo significativo (cfr. *Relazione paesaggistica*, p. 38, fig. 26: *Carta di intervisibilità*)

Componenti geomorfologiche

Ulteriori contesti paesaggistici (di seguito UCP) - *Versanti* (a N e O dell'impianto; i più vicini, relativi a Monte Salete, localizzati a ca. 400 metri dall'impianto in direzione NO).

Componenti idrologiche

Beni Paesaggistici (di seguito BP) – *Fiumi, Torrenti e acque pubbliche*: Torrente D'Aiella – Canale Levrano D'Aquino, (ca. 1,1 Km a O dell'impianto);

UCP- Reticolo di connessione alla RER: Fosso Salete (ca. 100 metri a NO dell'impianto); Fosso Gronci (ca. 600 metri a E dell'impianto).

Componenti botanico vegetazionali

BP- Boschi. (Aree boscate di limitata estensione sono presenti a E, a N e O dell'impianto (a distanze variabili da 600 metri a 1,1, km ca.);

UCP - Formazioni arbustive in evoluzione (presenti a N e ad O dell'impianto, all'interno del Fosso Salete e sulle pendici del Monte Salete);

UCP – area di rispetto Boschi.

Componenti aree protette

BP - Parchi e riserve: Parco naturale regionale "Terra delle gravine", istituito con L.R. n. 18 del 20.12.2005 e n. 6 del 21.04.201 (esteso a O e a NO dell'impianto, a distanze variabili dai 200 ai 600 metri);



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

UCP – Area di rispetto Parchi e riserve.

Componenti culturali e insediative

BP – Zone di interesse archeologico: villa si et  romana in localit  Angiulli, (sottoposta vincolo con D.M. 05.08.1985), posta ca. 200 m a N dell’impianto;

UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa – Siti interessati da beni storico-culturali (segnalazioni architettoniche e archeologiche): **Monte Salete** (circa 750 metri a O) insediamento fortificato risalente all’et  del Bronzo; **Masseria Angiulli Grande e Masseria Angiulli Piccolo** (rispettivamente ca. 400 metro a NE e ca. 200 m a E; **Villa-Masseria Mutata e Chiesa di “Santa Maria Mutata”** (ca. 1,4 km a N); **Masseria Li Gronci** (ca. 900 metri a sud est);

2 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALIT  DELL’INTERVENTO

2.1 - Beni paesaggistici

L’area su cui si intende realizzare l’impianto   caratterizzata da un’orografia pressoch  pianeggiante ed   parte integrante di un contesto territoriale e paesaggistico in cui   ben riconoscibile, e solo in parte compromessa da operazioni di antropizzazione, la matrice e il mosaico dei lotti agricoli irregolari destinati a colture agricole tra le quali si alternano seminativo, vigneto e oliveto, testimonianza della vocazione produttiva dell’area ed elemento fondante sottolineato e descritto nella Scheda d’Ambito di riferimento dell’*“Arco Ionico Tarantino”*, all’interno della Figura Territoriale e Paesaggistica *“L’anfiteatro e la Piana Tarantina”*.

Sintetizzando la descrizione strutturale dell’Ambito, si deve evidenziare che per la singolarit  della sua conformazione morfologica l’*Arco Ionico Tarantino* si configura come uno dei grandi orizzonti regionali. Il contesto   caratterizzato dalla successione di terrazzi pianeggianti digradanti verso il mare con andamento parallelo alla costa, solcati da un sistema di gravine e di solchi erosivi che dalle propaggini murgiane discende verso il mare.

L’area in cui si estender  il campo fotovoltaico, nello specifico, occupa uno degli ultimi terrazzi che si affacciano sulla piana costiera, delimitato ad ovest dall’alto morfologico di Monte Salete che domina il paesaggio circostante. Il contesto   caratterizzato anche da un mosaico agricolo variegato con lotti di dimensioni medio-grandi e giacitura abbastanza irregolare, in cui si alternano seminativi, oliveti e vigneti, interrotto, come si evince dall’analisi di area vasta, da elementi di naturalit  costituiti di corsi d’acqua e dai versanti, spesso occupati da boschi di limitata estensione o formazioni arbustive.

Tra gli elementi di **criticit  del paesaggio caratteristico dell’ambito dell’Arco Ionico Tarantino**, gi  presenti, sono da considerare le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme legate all’idrografia superficiale, di quelle di versante e di quelle carsiche. Tali occupazioni - abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ect - contribuiscono a frammentare la naturale continuit  morfologica del paesaggio, e ad incrementare le condizioni di impatto morfologico nel complesso sistema paesaggistico.

Non meno rilevanti sono le occupazioni delle aree prossime agli orli morfologici, quali ad esempio quelli al margine di terrazzamenti o di gravine, che precludono alla fruizione collettiva le visuali panoramiche fortemente suggestive. Tra le dinamiche di trasformazione e criticit  evidenziate nella sezione A2 (struttura



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ecosistemico – ambientale) dell'elaborato 5.8 del PPTR si sottolinea che: *“Il sistema altopiano-Gravine presenta criticità legate a fenomeni di messa a coltura, abbandono delle pratiche tradizionali di pascolo con aumento dell'allevamento intensivo in stalla, urbanizzazione diffusa, insediamento di impianti eolici e fotovoltaici”*;

Si evidenzia che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue:

- Per l'attuazione dell'**obiettivo 4**, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici anche per il loro carattere di lunga durata, per quanto reversibile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

- In relazione all'**obiettivo 4.1**, *“Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici”*, è definita, tra le altre, la seguente direttiva: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”*.

Il progetto in esame, come già rilevato, introduce elementi artificiali (i moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna) non destinati alle attività agricole.

A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'impianto sarà inserito, descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche richiamate al paragrafo precedente, prossime ai terreni interessati dall'impianto ed in parte interferenti con il tracciato del cavidotto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia.

Per quanto attiene le interferenze dirette del progetto in esame con le tutele previste dal PPTR, relative solo al cavidotto di connessione, poiché si tratta di un tracciato interrato su strade esistenti, non risulta in contrasto con le prescrizioni e la normativa d'uso richiamata al paragrafo 1.1.d.

Tuttavia, la realizzazione dell'impianto, per le dimensioni rilevanti di suolo occupato, produrrebbe un forte impatto soprattutto visivo, contribuendo in modo significativo alla frammentazione e all'artificializzazione del paesaggio, il cui carattere di ruralità, accentuato dalla distanza dai centri urbani, è ancora ben riconoscibile in particolare nell'area intorno al sito di progetto del campo fotovoltaico.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Si evidenzia inoltre che la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici, oltre 13 ha, avrebbe un'estensione analoga a quella del nucleo storico con le relative espansioni fino alla metà del Novecento (perimetrato nel PPTR come *UCP Città consolidata*) del centro abitato più vicino, Montemesola.

Dalla Carta di intervisibilità di progetto (cfr. *Relazione paesaggistica*, p. 38, fig. 26) si evince con chiarezza che l'impianto risulterebbe ben percepibile, in particolare considerando punti di vista dinamici, sia dalle aree a nord dello stesso, sia dall'altura di "Monte Salete", ubicata a meno di 700 mt dall'impianto e sede di un importante insediamento messapico e medievale, che domina sui terreni sottostanti compresi quelli interessati dall'intervento in oggetto e costituisce un punto di osservazione privilegiato data la sua diffusa ed immediata accessibilità.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ SULLE SOLUZIONI PROPOSTE

Tra le opere di mitigazione proposte dal progetto, inoltre, vi è la piantumazione di essenze segnalate nell'elenco delle piante ospiti identificate come suscettibili alla *Xylella fastidiosa* subsp. *Pauca* – ceppo ST53 e di altre essenze vegetali, nonché la realizzazione di una recinzione metallica delle aree d'intervento, posta a breve distanza dai muretti a secco esistenti. Tali opere di mitigazione, pur contribuendo a dissimulare l'impianto se pur solo parzialmente, costituirebbero comunque, in quanto condizione di paesaggio estranee al contesto, ad inserire un elemento di riconoscimento dello stesso impianto a media distanza, in quanto leggibile come condizione di rottura del mosaico agricolo dell'area e delle ampie visuali aperte che caratterizzano il paesaggio rurale in esame caratterizzato da terreni agricoli destinati a colture seminate alternate ad uliveti e vigneti.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di significativo impatto sono rappresentati dal progetto dalle cabine di connessione per il loro volume, le dimensioni planimetriche e le tecniche costruttive proposte per la realizzazione.

Per tutto quanto rappresentato, il progetto in esame, **determina impatti negativi sul paesaggio**, contribuendo ad alterarne i caratteri identitari e ad aumentarne la frammentazione soprattutto tramite l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto rurale; il progetto, inoltre, **contrastava con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR** e, in particolare, con quanto auspicato dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1 parte I e parte II).

L'impianto in oggetto, per la scelta localizzativa sul suolo e all'interno di un contesto rurale identitario, determina impatti sulle componenti paesaggistiche analizzati nella presente istruttoria, risulta non coerente con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, sia in quanto non rispondente alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, con particolare riferimento agli indirizzi e alle direttive per le componenti dei paesaggi rurali già analizzate, sia in quanto non rispondente agli indirizzi ed ai criteri metodologici definiti dalle Linee Guida (elaborato 4.4.1 parte I) proprio per orientare in particolare il settore degli impianti fotovoltaici.

2.2 - Beni archeologici

L'impianto in valutazione, così come il cavidotto di connessione, si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, in cui i siti noti costituiscono con buona probabilità solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali, inquadrabili in un arco di tempo esteso dalla preistoria al medioevo, ancora conservate nel sottosuolo.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il *Documento di valutazione archeologica preventiva* (elaborato TW06O18_Documentazione specialistica_01.pdf) dà conto del potenziale archeologico del territorio, evidenziato dall'analisi bibliografica, nonché degli esiti dell'analisi delle foto aeree e della ricognizione sul terreno e, per quanto attiene il grado di rischio archeologico determinato dalle opere in progetto, attribuisce un grado di **rischio medio** all'impianto, **prevalentemente basso** al cavidotto.

L'elaborato di progetto, tuttavia presenta numerose criticità, in primo luogo perché ha analizzato un percorso del cavidotto di connessione diverso da quello presentato in tutti gli altri elaborati tecnici di progetto. Dal confronto tra i diversi elaborati tecnici è stato infatti verificato che il tracciato del cavidotto in valutazione così come descritto negli elaborati progettuali è identico a quello analizzato nel suddetto *Documento di valutazione archeologica preventiva* nel tratto in uscita dall'impianto fino a masseria Vetrere, per poi svilupparsi in modo completamente diverso – e più esteso – nel comune di Taranto.

I risultati della ricognizione, inoltre, in particolare per quanto attiene l'area di impianto, sono stati influenzati in maniera molto significativa dalla pressoché totale assenza di visibilità dovuta alla presenza di un fitto manto erboso (si veda la documentazione fotografica inserita nel *Documento* alle pp-32-34).

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, non si possono escludere potenziali impatti negativi diretti sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo connessi alle operazioni di scavo e movimento di terreno determinati dalla realizzazione del progetto in esame.

La Relazione archeologica di progetto sulla base delle indagini indirette e della ricognizione riconosce un rischio archeologico medio per l'area dell'impianto e di una parte del cavidotto, mentre definisce il restante tracciato del cavidotto a rischio basso. Deve però considerarsi che la visibilità dei suoli al momento della ricognizione viene per lo più definita come pessima, o addirittura nulla nelle molte aree indicate come non accessibili.

Si sottolinea inoltre la eccessiva vicinanza (180 m) delle opere in progetto con l'area archeologica - tutelata con vincolo diretto ed indiretto (DM 05.08.1985) - individuata in località Angiulli. Tale area è riferibile ad una villa rustica di età romana, solo parzialmente indagata e che, di conseguenza, considerate le dimensioni di tali strutture, potrebbe estendersi anche nella zona interferita dall'impianto. Nel corso delle indagini archeologiche effettuate nel 1979 sono stati rinvenuti oltre a *“ingenti quantitativi di materiali ceramici, anche frammenti di intonaco dipinto da ricollegare alla decorazione della pars dominica della medesima villa.”* Nella medesima area, inoltre, sono stati rinvenuti manufatti databili ad età protostorica.

La localizzazione del cavidotto, superata la Masseria Vetrere, diverge sensibilmente dal tracciato indagato sotto il profilo archeologico, la relazione archeologica, come rappresentato dai contributi istruttori e dal parere della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, non valuta correttamente il potenziale archeologico dell'area interferita, potenziale che sulla base dei dati noti, **“deve essere considerato ad alto rischio archeologico, in quanto si sviluppa infatti in adiacenza al vincolo archeologico relativo all'insediamento di età rurale di età romana e tardo antica presso Masseria Ferrara (D.M. 21.10.1995) e interferisce, poco a sud di masseria Ferrara, con il tracciato del Regio tratturello tarantino, identificato con la Via Appia ad latus”**.

La costruzione dell'impianto in oggetto, risulta pertanto **pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico**, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente. L'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili e riconoscibili





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO CON IL PAESAGGIO E VERIFICA DELLE INTEGRAZIONI

Per quanto sopra esposto, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, linee aeree, recinzioni) interessando a livello percettivo non solo il territorio di un solo comune, ma un comprensorio territoriale come sopra descritto, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime, trasformando il paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti per i seguenti motivi.

- Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un **paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura.**
- Gli impianti previsti mal si armonizzerebbero con il contesto anche perché contrasterebbero percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da **elementi paesaggistici fortemente identitari**, quali i terrazzamenti, la pianura, i campi coltivati, le strade, i tratturi e i sentieri.
- Il progettato impianto fotovoltaico, insieme agli impianti FER—già esistenti, nel loro insieme si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio, macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto preesistente in tutto il contesto territoriale circostante e dunque costituirebbero **'oggetti' del tutto incongrui** rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei.** L'analisi integrativa, richiesta e svolta dalla Società proponente circa le alternative di localizzazione, non tiene conto di quanto riportato nel suddetto paragrafo B2.2.2 delle "Linee guida", avendo basato l'alternativa di localizzazione, sulla ricerca di altri terreni agricoli nelle immediate vicinanze del sito di progetto, aventi caratteristiche simili a quelli di progetto, anziché nelle aree produttive, lungo le strade extraurbane, sulle coperture di edifici esistenti, parcheggi, zone di sosta, ecc.; le suddette alternative (altri terreni agricoli nei dintorni dell'impianto di progetto) non rappresentano, a parere della scrivente, alternativa valida alle citate **criticità** legate **all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo.**
- In merito al punto precedente, il proponente nel documento integrativo "*Compendio alle richieste di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC*", afferma: "L'analisi delle alternative di progetto è stata eseguita nella nuova versione aggiornata - trasmessa in allegato- dello studio d'impatto ambientale al capitolo 4.8 (doc. TW06O18_StudioFattibilitàAmbientale_1). A parere della Scrivente, come si argomenterà anche a seguire, è d'obbligo precisare che le *Linee guida* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 delle N.T.A. PPTR, "*sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme*", come già in precedenza evidenziato: l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è **considerato un elemento di criticità** in relazione all'occupazione di suolo e allo snaturamento del territorio. Inoltre, nel caso di specie, costituisce elemento critico anche la dimensione dell'area interessata dall'impianto, oltre 13 ha, estensione paragonabile all'intero, vicino, centro abitato del comune di Montemesola.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- Inoltre, si rappresenta che a pag. 9 del citato “Compendio” non trova giustificazione l’affermazione della Società circa le caratteristiche del sito di progetto: (...) “*assenza di vegetazione di pregio o comunque scarsità di elementi vegetazionali di carattere rilevante (alberi ad alto fusto, vegetazione protetta, habitat e specie di interesse comunitario...*”. Contrariamente a quanto affermato dalla Società, **l’area su cui si intende realizzare l’impianto è parte integrante di un contesto territoriale e paesaggistico testimonianza della vocazione produttiva (seminativo, vigneto e oliveto), elemento identitario sottolineato e descritto nella Scheda d’Ambito 8 di riferimento “Arco Ionico Tarantino”, figura: “l’Anfiteatro e la Piana Tarantina”, elaborato 5 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia e che dalla consultazione del relativo elaborato, Sezione A si definisce: “l’ambito è caratterizzato dalla particolare conformazione orografica dell’arco ionico tarantino, ossia quella successione di gradini e terrazzi con cui l’altopiano murgiano degrada verso il mare disegnando una specie di anfiteatro naturale”**; nella Sezione A2 si pone l’accento sulla “**valenza ecologica dell’Arco Ionico tarantino**”. *Le scarpate a contatto con l’Alta Murgia, coltivate a seminativi ma con ampie superfici boschive a conifere e latifoglie presentano un’alta valenza ecologica.*
- La matrice agricola** è infatti sempre intervallata (lame e gravine) o prossima a spazi naturali (boschi e macchia), frequenti gli elementi naturali e le aree rifugio (muretti a secco, siepi e filari). Vi è un’elevata contiguità con gli ecotoni e biotopi. L’agroecosistema si presenta diversificato e complesso (...). Vi è una discreta contiguità con ecotoni e biotopi.
- In merito agli interventi per la realizzazione del cavidotto, con particolare riferimento alle interferenze dello stesso con - *i corsi d’acqua, con le aree perimetrate come boschive, con le aree perimetrate come prati e pascoli naturali, con le aree appartenenti alla rete dei tratturi, con le strade a valenza paesaggistica e con le aree protette SIC IT9130002 masseria Torre Bianca e con la fascia di rispetto di 100 m dalla Masseria Vitreti* - si prende atto che, come dichiarato nella Tav. “TW06O18_RelazioneIdraulica_01” l’interferenza del tratto di cavidotto, con il corso d’acqua “Torrente d’Aiella Levrano d’Aquino”, “*verrà superata realizzando l’attraversamento del canale tramite la tecnica di ingegneria naturalistica TOC con passaggio del cavidotto sotto l’alveo*”. Si prende atto inoltre, delle soluzioni adottate per la posa in opera del cavidotto, prevista mediante interrimento lungo le sedi viarie esistenti, con particolare riferimento all’attraversamento delle aree ricadenti nei BP “boschi” e negli Ucp” aree di rispetto dei boschi”, “strade a valenza paesaggistica” (SP74 e SP80), “fascia di rispetto buffer 100m dalla Masseria Vitreti”, “prati e pascoli naturali” “SIC Masseria Torre Bianca”. **Per quanto attiene invece il tratto di cavidotto in attraversamento del “Regio Tratturello Tarantino” la soluzione adottata di scavo a cielo aperto e successivo rinterro** riportata a pag. 25 del citato “Compendio”, a parere della scrivente **non risulta idonea in quanto comprometterebbe l’integrità del bene (tratturo)** interessato dallo scavo longitudinale. Qualora il progetto dovesse procedere alla fase esecutiva, si dovrà pertanto valutare una **soluzione alternativa** che consenta di evitare il suddetto attraversamento in senso longitudinale del “Tratturo”, individuando altre strade secondarie nelle immediate vicinanze, non interessate da componenti paesaggistiche (BP o UCP) su cui interrare il cavidotto, con conseguente aggiornamento della relativa tavola di progetto e sua verifica.
- Sempre in merito agli interventi per la realizzazione del cavidotto, come richiesti per le integrazioni, *con riferimento alla parte di cavidotto che intercetta l’area ZSC IT9130002 Masseria Torre Bianca, dettagliare le operazioni di scavo e di rinterro e gli impatti prodotti sulla componente in esame*, si fa osservare che questa Soprintendenza Speciale, in quanto autorità competente in materia ambientale, è tenuta, nell’ambito del procedimento di VIA ad effettuare l’analisi del contesto territoriale di riferimento ai fini di una compiuta valutazione degli impatti; questo Ufficio, come già evidenziato in premessa, è



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

tenuto ai sensi degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR a valutare la conformità del progetto con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR vigente **ovunque gli interventi progettuali previsti siano localizzati**. Con riferimento al presente punto, si osserva che ai sensi dell'art. 73 delle NTA del PPTR, *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica”*, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano: *a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*. **Pertanto il previsto attraversamento dell'area ZSC Masseria Torre Bianca del caviodotto, pur se interrato sulle strade esistenti, risulta in contrasto con il citato art. 73 delle NTA del PPTR.**

- Il progetto presentato, inoltre, per la sua natura di impianto fotovoltaico posto a terra, pur anche con integrazione agricola, **non corrisponde** ai criteri di integrazione riportati nelle **Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici** del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.

Gli impianti agrivoltaici, infatti, secondo le suddette Linee Guida, devono presentare precise caratteristiche generali di posizione, volume coperto e rapporto dimensionale rispetto all'area impegnata; in particolare si evidenzia quanto prescritto nella Parte II di queste Linee Guida, in merito al rapporto tra l'impianto fotovoltaico e lo spazio “poro”, per garantire ed ottimizzare la funzione agricola, così come è prescritta la variabilità dei moduli impiegati, la loro differente altezza dal suolo e distanza tra di essi, *“...in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra l'attività agricola e la produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sistemi”*. In oltre, sempre in merito alle caratteristiche: *“...il sistema impiantistico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale”*

- Si ribadisce che il progetto in valutazione, nel quale non è possibile scindere la componente agricola da quella fotovoltaica per il semplice fatto che i due elementi convivono, pur alternandosi in fasce, è in chiara contraddizione con i criteri localizzativi e le indicazioni delle Linee Guida. L'impianto dei moduli FV su suolo agricolo, in un contesto rurale caratterizzato da forti valori identitari, non solo trasforma il paesaggio e il suo uso, ma frammenta la matrice agricola e si configura come un detrattore della qualità paesaggistica, tanto è vero che lo stesso proponente introduce apposite misure di mitigazione quali le piantumazioni perimetrali.
- Per quanto sopra riportato e anche **in merito ai principi e agli obiettivi di sostenibilità** per i progetti interni alle politiche del PNRR, **si ricorda che tutti i progetti e le opere devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm) come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente”** alla quale si rimanda.

Ricordiamo inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: “Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest'ultimo. Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni che il progetto in argomento intende installare. Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

Analizzato il contesto e il progetto presentato si ritiene, infine, che non sia possibile indicare modifiche progettuali o prescrizioni, stante la natura stessa dell'intervento e le caratteristiche paesaggistiche del territorio di localizzazione, tali da rendere l'impianto compatibile paesaggisticamente.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, per quanto di competenza si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio:

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un impianto fotovoltaico con integrazione agricola sito nel comune di Grottaglie (TA), località contrada Angiulli, denominato "Grottaglie-FV", da realizzare su una superficie di 13 ha con potenza di picco pari a 10,275, e relative opere di connessione che interessano i comuni di Grottaglie, Taranto e Montemesola (TA). Proponente: Trina Atena Solar S.r.l.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive superiori determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 - giovanni.manierielia@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it